DECISIONI ABF INADEMPIUTE / CON MANCATA COOPERAZIONE

Sussiste inadempimento quando l'intermediario:

- non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
- non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.

Sussiste mancata cooperazione al funzionamento della procedura, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- ripetute omissioni nell'invio della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso
- mancata produzione della documentazione richiesta dal Collegio
- mancato versamento dei contributi dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari.

Qonto - Olinda SAS comunica di non aver adempiuto alla seguente Decisioni ABF:

n. 6097/24 del 22/05/2024 con la quale l'ABF ha riconosciuto ai ricorrenti il rimborso totale delle operazioni eseguite via app, non è stata adempiuta in quanto l'Istituto ritiene di aver dimostrato la autenticazione cd. forte delle operazioni, depositando coerenti e probanti LOG di navigazione che il Collegio coinvolto non ha ritenuto sufficienti a provare la autenticazione forte. Le decisioni inadempiute sono consultabili nella apposita sezione del sito dell'ABF.